



## Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00976

Atto n. 4-00976

Pubblicato il 5 dicembre 2018, nella seduta n. 67

**LANNUTTI , DI NICOLA** - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. -

Premesso che:

il testo unico sull'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) prevede una specifica disciplina per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi, di qualunque materiale costituiti, già introdotto con il decreto legislativo n. 22 del 1997, in particolare l'articolo 234 ha la finalità di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento e l'istituzione del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)*;

in attuazione delle suddette previsioni normative, nel 1998 sono stati costituiti il Conai (dedicato alle imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi) ed il Polieco (dedicato ai produttori, distributori ed importatori di beni a base di polietilene);

le aziende produttrici di *film* adesivo in polietilene hanno aderito al consorzio obbligatorio Polieco ed hanno provveduto a versare ad esso il contributo ambientale;

ad un decennio dall'istituzione di tali consorzi, il Conai ha invocato nei riguardi dei produttori del *film* in polietilene l'obbligo degli stessi di aderire al Conai con una decisione arbitraria ed unilaterale, qualificando 11 prodotti quali imballaggi, ed ha attivato dal 2015 plurime procedure giudiziali, con la richiesta di accertamento dell'obbligo di iscrizione dei ricordati produttori al Conai, accompagnata da ingenti pretese economiche (decine di milioni di euro), i cui costi sono insostenibili per le aziende le quali, in base alle vigenti norme riferite al contributo ambientale, operano quali soggetti preposti alla riscossione dello stesso, provvedendo quindi a girare al consorzio di appartenenza (Polieco) le somme riscosse;

gli importi richiesti dal Conai corrispondono a cifre mai incassate e neppure trattenute dai produttori, i quali, nell'ipotesi di soccombenza, quanto alla pretesa economica avanzata, si troverebbero, data l'incertezza circa la prosecuzione dell'attività d'impresa, a dover intraprendere in danno dei propri clienti iniziative finalizzate a conseguire il reintegro postumo di quanto eventualmente versato dai medesimi, in esecuzione della pronuncia giudiziale;

la situazione di incertezza ed il potenziale grave danno economico in capo alle aziende o a talune di esse, laddove non via sia uniformità di giudizio, mettono a rischio la sopravvivenza stessa del settore, con ricadute sociali per forzature interpretative che vedono le aziende del settore ad un potenziale contenzioso tra i due consorzi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della descritta forzatura interpretativa di chiare norme vigenti dal 1998, che definiscono di organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti per le imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi al Conai, mentre a Polieco lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi;

se, nonostante la chiarezza della norma, intendano offrire definitivamente le corrette interpretazioni, per dare certezza ad un settore di nicchia molto considerato ed evitare un contenzioso dannoso per entrambi i consorzi impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti;

se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento che potrebbero indebolire la comune battaglia per una più puntuale tutela dell'ambiente, del territorio e del mare.